



Regione Umbria
Giunta Regionale

SCHEMA DI ORIENTAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO “DNSH”

Il presente documento è stato redatto nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Sub-investimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”- CUP: I64E21025920006

Clausola di esonero da responsabilità

Il presente schema è messo a disposizione al solo fine esemplificativo e di supporto operativo per la valutazione del rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH da parte dei soggetti attuatori nell'ambito degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

La Regione Umbria non assume alcuna responsabilità in merito alla completezza, correttezza, aggiornamento o adeguatezza dei contenuti del presente schema rispetto alla normativa nazionale ed europea vigente in materia, che rimane l'unico riferimento ufficiale e vincolante per la valutazione del rispetto del principio DNSH. I predetti soggetti attuatori o utilizzatori a qualunque fine o titolo del presente schema sono pertanto tenuti a verificare autonomamente la conformità delle proprie valutazioni e attività alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, assumendosi ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Data di aggiornamento 30/06/2025



Sommario

1. Descrizione dell'intervento.....	2
2. Missione, componente e investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a cui afferisce l'intervento: Scheda di autovalutazione DNSH della misura allegata alla Nota divulgativa DNSH del 2 luglio 2021.....	2
3. Obiettivo climatico o ambientale a cui l'intervento contribuisce in maniera sostanziale o ha un «coefficiente 100 % di sostegno».....	3
4. Obiettivi ambientali a cui si applica un approccio semplificato nella valutazione DNSH: Parte 1 della Lista di controllo di cui all'Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111	4
<i>4.1 Parte 1 della Lista di controllo (Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111).....</i>	<i>4</i>
<i>4.2 Obiettivi ambientali per cui non è necessaria una valutazione di fondo.....</i>	<i>5</i>
5. Obiettivi ambientali per cui è necessaria una valutazione di fondo DNSH: Parte 2 della Lista di controllo di cui all'Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111	5
<i>5.1 Parte 2 della Lista di controllo (Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111).....</i>	<i>5</i>
<i>5.2 Obiettivi climatici e ambientali per cui è necessaria una valutazione di fondo DNSH</i>	<i>7</i>
6. Conclusioni	8
7. Allegati	8
APPENDICE - Principio «DNSH» descrizione ed applicazione.....	9



1. Descrizione dell'intervento

Indicare:

- Denominazione dell'intervento;
- Amministrazione centrale titolare della misura;
- Soggetto attuatore;
- Linea di finanziamento PNRR ed eventuale Decreto di ammissione a finanziamento;
- Descrizione dell'Investimento presente nell'Allegato riveduto della Decisione di Esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia [Fascicolo interistituzionale 2024/0287\(NLE\) del 12 novembre 2024](#)).

Descrivere:

- le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dell'intervento, nonché gli obiettivi e finalità;
- le ricadute ed i relativi benefici attesi sul territorio interessato dall'attuazione del piano/programma o del progetto;
- se l'intervento ricade nell'ambito di applicazione della VIA di cui alla Parte II del D.Lgs.152/2006;
- se l'intervento costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica.

2. Missione, componente e investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a cui afferisce l'intervento: Scheda di autovalutazione DNSH della misura allegata alla Nota divulgativa DNSH del 2 luglio 2021

Descrivere ed analizzare:

Missione, Componente e Investimento del PNRR a cui afferisce l'intervento e la relativa [Scheda di autovalutazione DNSH allegata alla Nota divulgativa DNSH del 2 luglio 2021](#).

La valutazione DNSH di questa Scheda ha carattere generale ed è riferita al complesso della misura: nei successivi paragrafi effettuare le valutazioni specifiche, relative all'intervento in esame.



3. Obiettivo climatico o ambientale a cui l'intervento contribuisce in maniera sostanziale o ha un «coefficiente 100 % di sostegno»

Indicare:

l'Obiettivo climatico o ambientale, come definito all'art. 9 del Regolamento UE 2020/852, a cui l'intervento «contribuisce in maniera sostanziale» o ha un «coefficiente 100 % di sostegno».

Se per l'intervento è stato definito, con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'Investimento, un contributo sostanziale o un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo climatico o ambientale (cd. Regime 1), per tale obiettivo si procede ad una valutazione DNSH con approccio semplificato, per i rimanenti cinque obiettivi è necessario procedere ad una valutazione finalizzata a verificare di “non arrecare danno significativo.

Diversamente, se per l'intervento NON è stato definito, con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'Investimento, un contributo sostanziale o un coefficiente 100 % di sostegno ad alcun obiettivo climatico o ambientale (cd. Regime 2), allora è necessario procedere ad una valutazione finalizzata a verificare di “non arrecare danno significativo per tutti i sei gli obiettivi (climatici e ambientali).

Documenti utili:

- [ALLEGATO VI \(Metodologia di controllo del clima - Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il dispositivo per la ripresa e la resilienza\) del Regolamento \(UE\) 2021/241](#)
- [GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE](#), nella versione aggiornata con Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per l'obiettivo «mitigazione dei cambiamenti climatici».
- [Comunicazione della Commissione UE \(C/2023/111\) “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.](#)



4. Obiettivi ambientali a cui si applica un approccio semplificato nella valutazione DNSH: Parte 1 della Lista di controllo di cui all'Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111

4.1 Parte 1 della Lista di controllo (Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111)

Compilare:

la “Parte 1 della lista di controllo” di cui all'Allegato I degli “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo»», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” (Comunicazione Commissione UE C/2023/111), che specifica per quale dei sei obiettivi climatici e ambientali è possibile adottare un approccio semplificato e quelli per cui è necessaria una valutazione di fondo.

In caso di approccio semplificato è necessario specificare la motivazione per cui NON è richiesta una valutazione di fondo DNSH.

Nella compilazione della “Parte 1 della lista di controllo”, dove è stata apposta una “X” nella colonna NO è necessario riportare una breve giustificazione, sulla base di uno dei seguenti casi:

- L'intervento ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo climatico o ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari dell'intervento nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerato conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- L'intervento ha un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo climatico o ambientale ed, in quanto tale, è considerato conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- L'intervento «contribuisce in modo sostanziale» a un obiettivo climatico o ambientale, ai sensi del regolamento Tassonomia, e in quanto tale è considerato conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.

Parte 1 della Lista di controllo di cui all'Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111

<i>Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH</i>	SI	NO	<i>Indicare la motivazione se è stata apposta una X nella casella «No» (Qualora la risposta sia «SI», occorre compilare la Parte 2 della lista di controllo per gli obiettivi ambientali)</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici			
Adattamento ai cambiamenti climatici			
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine			
Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti			
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo			
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi			

La motivazione può essere contenuta direttamente all'interno della tabella oppure può essere meglio specificata per ciascun obiettivo in singoli paragrafi (vedi par.4.2).



4.2 Obiettivi ambientali per cui non è necessaria una valutazione di fondo

Descrivere:

la motivazione, per ciascun obiettivo ambientale per cui, al paragrafo 4.1, è stato indicato che **NON** è richiesta una valutazione di fondo DNSH.

Documenti utili:

- Schede tecniche della “GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECCARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE”, nella versione aggiornata con Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
- Criteri di Vaglio Tecnico del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, per l’obiettivo «mitigazione dei cambiamenti climatici» e per l’obiettivo «adattamento ai cambiamenti climatici», così come successivamente modificato e integrato.
- Criteri di Vaglio Tecnico del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione Europea del 21 novembre 2023, per gli altri obiettivi ambientali.
- Allegato riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia - Fascicolo interistituzionale 2024/0287(NLE) del 12 novembre 2024.
- Scheda di autovalutazione DNSH della misura allegata alla Nota divulgativa DNSH del 2 luglio 2021.

5. Obiettivi ambientali per cui è necessaria una valutazione di fondo DNSH: Parte 2 della Lista di controllo di cui all’Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111

5.1 Parte 2 della Lista di controllo (Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111)

Compilare:

la “Parte 2 della lista di controllo” di cui all’[Allegato I degli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo»](#), a norma del [regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza \(Comunicazione Commissione UE C/2023/111\)](#), per la valutazione DNSH di fondo degli obiettivi ambientali per cui è necessaria.

Per gli obiettivi ambientali per i quali l’intervento richiede una valutazione di fondo DNSH (ovvero quelli in cui è stata apposta una X nella colonna “SI” della Parte 1 della lista di controllo) si procede alla compilazione della “**Parte 2 della lista di controllo**”.



Parte 2 della Lista di controllo di cui all'Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111		
<i>Domande</i>	NO	<i>Motivazione di fondo</i> <i>Descrivere in modo approfondito per quali ragioni l'intervento non produce danni significativi all'obiettivo</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici Ci si attende che l'intervento comporti significative emissioni di gas a effetto serra?		
Adattamento ai cambiamenti climatici Ci si attende che l'intervento conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine Ci si attende che l'intervento nuoccia: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o al buono stato ecologico delle acque marine?		
Transizione verso un'Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti Ci si attende che l'intervento: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) Comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento Ci si attende che l'intervento comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi Ci si attende che l'intervento: (i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o (ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?		



La motivazione di fondo può essere contenuta direttamente all'interno della tabella contenente la Parte 2 della Lista di controllo oppure può essere meglio specificata, per ciascun obiettivo, in singoli paragrafi, inserendo in tabella un rimando (vedi par.5.2)

AVVERTENZA: Qualora nella compilazione della “Parte 2 della lista di controllo”, non sia possibile la risposta “NO” (con la relativa motivazione di fondo) e si rilevi pertanto un potenziale danno significativo dell'intervento, quest'ultimo dovrà essere sottoposto alle necessarie modifiche.

5.2 Obiettivi climatici e ambientali per cui è necessaria una valutazione di fondo DNSH

Descrivere:

- la **motivazione di fondo** per gli obiettivi climatici o ambientali per cui, al paragrafo 4.1, è stato indicato che è richiesta una valutazione di fondo DNSH;
- gli elementi di **verifica ex ante ed ex post** che permetteranno di documentare il rispetto del principio DNSH nelle diverse fasi di progettazione e realizzazione dell'intervento.

Documenti utili:

- Schede tecniche della “GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE”, nella versione aggiornata con Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- Criteri di Vaglio Tecnico del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, per l'obiettivo «mitigazione dei cambiamenti climatici» e per l'obiettivo «adattamento ai cambiamenti climatici», così come successivamente modificato e integrato;
- Criteri di Vaglio Tecnico del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione Europea del 21 novembre 2023, per gli obiettivi ambientali;
- Allegato riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia nella versione aggiornata con il Fascicolo interistituzionale 2024/0287(NLE) del 12 novembre 2024.

È possibile fare riferimento anche all'elenco (non esaustivo) degli “Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2 della lista di controllo” riportati nell'Allegato II degli “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo»», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” (Comunicazione Commissione UE C/2023/111). L'uso dell'elenco è facoltativo, ma è possibile utilizzarlo per individuare gli elementi atti a corroborare la linea seguita per stabilire che l'intervento è conforme al principio DNSH, a integrazione delle domande generali incluse nella parte 2 della lista di controllo.



6. Conclusioni

Descrivere:

sinteticamente i risultati delle analisi condotte in termini di conformità dell'intervento al principio DNSH.

7. Allegati

Allegare:

- *Check list di verifica e controllo, compilate, abbinare alla Schede tecniche di riferimento per l'intervento, presente nella "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE", nella versione aggiornata con Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.*
- *Elementi di verifica per dimostrare il rispetto dei principi DNSH (relazioni, certificazioni, schede tecniche di prodotto, attestazioni, ecc).*



APPENDICE - Principio «DNSH» descrizione ed applicazione

Il [Regolamento \(UE\) 2021/241 del 12 febbraio 2021](#), che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, all'Articolo 5 "Principi orizzontali", c.2 stabilisce che:

"2. Il dispositivo finanzia **unicamente** le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».

La finalità di questo documento è fornire supporto nel dimostrare che, l'intervento, "non arreca un danno significativo" (principio "**Do Not Significant Harm**" (DNSH)) a nessuno degli obiettivi ambientali definiti all'art. 9 del [Regolamento UE 2020/852 "Tassonomia per la finanza sostenibile"](#) di seguito elencati:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Ai sensi dell'Articolo 17, Regolamento (UE) 2020/852, si intende che un intervento arreca un danno significativo:

1. alla *mitigazione dei cambiamenti climatici* se conduce a significative emissioni di gas serra (GHG);
2. all'*adattamento ai cambiamenti climatici* se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stesso o sulle persone, sulla natura o sui beni ⁽¹⁾
3. all'*uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine* se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee o al buono stato ecologico delle acque marine;
4. all'*economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti*, se
 - conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti
 - comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili
 - lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
5. alla *prevenzione e riduzione dell'inquinamento* se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
6. alla *protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi* se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione



Gli effetti generati, dall'intervento, sui sei obiettivi ambientali possono essere ricondotti a quattro scenari distinti:

1. L'intervento ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo
2. L'intervento sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100% (secondo l'Allegato VI del Regolamento RRF che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi climatici e ambientali per tipologia di intervento)
3. L'intervento contribuisce "in modo sostanziale" all'obiettivo
4. L'intervento richiede una valutazione DNSH di fondo

In base allo scenario individuato per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, sono definiti due approcci per le valutazioni DNSH:

- **Approccio semplificato**, adottato se, per un singolo obiettivo l'intervento è classificabile in uno dei primi tre scenari sopra elencati: occorre fornire una breve motivazione per evidenziare le ragioni per cui l'intervento è associato ad un rischio limitato di danno ambientale
- **Analisi approfondita**, adottata se, per un singolo obiettivo, l'intervento è classificabile nel quarto degli scenari sopra elencati

A supporto di questa impostazione per la valutazione DNSH, nell'Allegato I della [Comunicazione della Commissione UE \(C/2023/111\) "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo»», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza](#) è disponibile una **lista di controllo** suddivisa in:

Parte 1: in cui sono individuati gli obiettivi ambientali che richiedono una valutazione di fondo del principio DNSH, rispetto a quelli per cui può essere sufficiente un approccio semplificato.

Parte 2: in cui è effettuata una valutazione di fondo del principio DNSH per gli obiettivi ambientali individuati nella Parte 1 della lista di controllo. La Parte 2 riporta, per ciascuno dei sei obiettivi, le domande corrispondenti ai requisiti di applicazione del principio DNSH: le risposte a queste domande devono essere «no» per indicare che nessun danno significativo è arrecato allo specifico obiettivo ambientale e che pertanto il piano/programma o il progetto è conforme al principio DNSH. Nella trattazione della Parte 2 è possibile fare riferimento anche agli "Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH prevista dalla Parte 2 della lista di controllo" riportati nell'Allegato II degli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo»», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (Comunicazione Commissione UE C/2023/111).

Il presente schema è quindi redatto secondo i [Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche](#), elencati all'Articolo 3 del Regolamento UE 2020/852, in base ai quali un intervento è considerato ecosostenibile se:

- a) *contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;*
- b) *non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17;*
- d) *è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2.*

In particolare:

- **il criterio di cui alla lettera a)**, che prevede di valutare l'intervento sulla base del suo contributo effettivo a migliorare lo scenario ambientale futuro, è analizzato al paragrafo 3. "Obiettivo ambientale a cui la proposta di intervento contribuisce in maniera sostanziale o ha un «coefficiente 100 % di sostegno»".



- **il criterio di cui alla lettera b)**, che prevede di valutare l'intervento in base al potenziale impatto negativo sull'ambiente, è analizzato al paragrafo 4 "Obiettivi ambientali a cui si applica un approccio semplificato nella valutazione DNSH: Parte 1 della Lista di controllo" e al paragrafo 5 "Obiettivi ambientali per cui si ritiene necessaria una valutazione di fondo DNSH: Parte 2 della Lista di controllo"
- **il criterio di cui alla lettera d)**, che prevede la verifica della conformità del progetto ai Criteri di Vaglio Tecnico degli Allegati I e II al Regolamento Delegato UE 2021/2139 del 04/06/21, così come successivamente integrato e modificato, che fissa "*i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale*", ed ai criteri di Vaglio Tecnico del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione Europea del 21 novembre 2023, per gli obiettivi ambientali è analizzato al paragrafo 4 "Obiettivi ambientali a cui si applica un approccio semplificato nella valutazione DNSH: Parte 1 della Lista di controllo" e al paragrafo 5 "Obiettivi ambientali per cui si ritiene necessaria una valutazione di fondo DNSH: Parte 2 della Lista di controllo"

Il presente schema è inoltre redatto sulla base della "[GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE](#)", allegata alla *Circolare del 14 maggio 2024, n. 22* del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Nella Valutazione DNSH, in base alle indicazioni del par. 2.4 "*Principi guida per la valutazione DNSH*" della [Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di <<non arrecare un danno significativo>>, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"](#), occorre tener conto degli *effetti diretti e gli effetti indiretti primari* dell'intervento e dei prodotti e servizi da esso forniti durante il loro intero ciclo di vita.

Oltre a quanto sopra riportato, per la valutazione del principio DNSH, utili riferimenti sono:

- Allegato riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia nella versione aggiornata con il Fascicolo interistituzionale 2024/0287(NLE) del 12 novembre 2024;
- Schede di autovalutazione allegate alla Nota divulgativa DNSH del 2 luglio 2021;
- Regolamento Delegato UE 2023/2486 del 21/11/2023, che fissa "*i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale*";
- [Comunicazione della Commissione UE C/2023/267 "COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale"](#);
- [Comunicazione della Commissione UE C/2023/305 "COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia \(seconda comunicazione della Commissione\)"](#)

Per l'obiettivo ambientale "Adattamento ai cambiamenti climatici", fare riferimento, ove pertinente, alla [Comunicazione della Commissione UE \(2021/C 373/01\) "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027"](#).

Per la normativa ed gli ulteriori documenti di riferimento per il principio DNSH nel PNRR fare riferimento al sito Italia Domani <https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>.